

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

Premesso:

-che la prestazione di insegnamento cui sono tenuti tutti i docenti comprende l'insegnamento in senso stretto e la vigilanza degli alunni;

- che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sent. Corte dei Conti, Sez. I 24/9/98 n.172; Sent. Corte dei Conti, sez. III, 19/2/94 n.1623);

- che ove possibile potrà disporsi l'uscita anticipata della classe;

per la sostituzione dei docenti assenti si seguiranno nell'ordine i seguenti criteri ed, eccezionalmente, esauriti i criteri di seguito indicati, e al solo fine di assicurare l'obbligo primario della vigilanza sugli alunni, potrà essere utilizzato qualsiasi docente indipendentemente dalla tipologia scolastica, anche diversa, di appartenenza:

1. DOCENTE CON ORE A DISPOSIZIONE
2. DOCENTE SENZA CLASSE O DOCENTE DI SOSTEGNO SENZA ALUNNO
3. DOCENTE CHE DEVE RECUPERARE
4. DOCENTE DI SOSTEGNO CON ALUNNO IN ASSENZA DEL DOCENTE DELLA STESSA CLASSE (compatibilmente con le esigenze dell'alunno H)
5. DOCENTE DISPONIBILE PER ORA ECCEDENTE (nei limiti delle disponibilità economiche)
6. DOCENTE IN COMPRESENZA CON ALTRO DOCENTE IN ALTRA CLASSE
7. DOCENTE DI ALTRA CLASSE IN CUI E' IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO
8. ACCORPAMENTO DI CLASSI O SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN CLASSI DIVERSE

COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri